



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Dipartimento per lo sport

AVVISO PUBBLICO

**Procedura a sportello per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del
"FONDO SPORT E PERIFERIE 2022"**

CUP J55B22000350001

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti al n.1390 dell'11 giugno 2020, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport, con il quale l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti al n.1686 del 23 luglio 2020, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti al n. 608 del 15 marzo 2021, con il quale la Sig.ra Valentina Vezzali è nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2021, con il quale il Sottosegretario di Stato, Sig.ra Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 registrato alla Corte di Conti il con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, recante "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9;

VISTO l'articolo 15, commi 1 e 2, che ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane istituisce un fondo per: la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, per lo sviluppo della relativa cultura e per la diffusione di attrezzature sportive in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

VISTO l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 1, comma 182, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

RICHIAMATO il decreto della Sottosegretaria di Stato dell'11.04.2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 1152 del 04.05.2022 con cui si è provveduto all'individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse assegnate al Dipartimento per lo sport per l'anno 2022, nel rispetto delle finalità individuate dal sopracitato articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

TENUTO CONTO del quadro conoscitivo del patrimonio impiantistico sportivo nazionale a disposizione con il progetto "Censimento", il quale consente di individuare le aree nelle quali risulta maggiormente carente l'offerta di sport in relazione alla popolazione e agli spazi attualmente presenti e funzionanti, mettendo in correlazione l'indice di vulnerabilità sociale e materiale;

TENUTO CONTO inoltre che circa 1100 interventi, distribuiti in circa 935 Comuni, sono stati già finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sport e Periferie;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2022 sul capitolo di bilancio 937 "Fondo sport e Periferie" - CdR 17 assegnate al Dipartimento per lo sport, ammontano ad euro 61.220.489,93

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Art. 1 (Finalità dell'Avviso)

1. Lo sport è uno strumento di cittadinanza, di costruzione ed esplorazione di spazi pubblici ma è anche un ponte tra culture diverse, che collega giovani e luoghi. Lo sport è infatti in grado di rimuovere le barriere della disabilità, è uno strumento di emancipazione femminile e di giustizia sociale.
2. La pandemia di Covid-19 ha avuto un profondo impatto sul mondo dello Sport e l'intero settore sta soffrendo di perdite economiche dovute alla impossibilità, per motivi di sicurezza sanitaria, di realizzare gli eventi e competizioni sportive. Lo stop imposto all'attività sportiva ha avuto inoltre un forte impatto economico, sul settore del turismo sportivo estivo e invernale, e sulle molteplici attività complementari indirettamente coinvolte.
3. L'obiettivo strategico del presente Avviso pubblico mira alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

Art. 2 (Ambiti di intervento)

1. Potranno essere proposti i progetti su impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 volti alle seguenti finalità:
 - a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
 - b) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale;
 - c) diffusione di attrezzature sportive che richiedono comunque un livello di progettazione e sono necessarie per l'allestimento di strutture e impianti sportivi al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali.

Art. 3 **(Dotazione finanziaria)**

1. Alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo Sport e Periferie annualità 2022, che potranno essere integrate con ulteriori risorse eventualmente disponibili nel corso dell'anno.
2. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa entro il limite massimo previsto nelle soglie individuate, con riferimento alla popolazione residente, così come riportate nella tabella di cui all'art.5, comma 3, lettera c) del presente Avviso. Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale dovrà essere integrato, per la quota di cofinanziamento pari almeno al 15% della spesa complessiva, con fondi a carico del bilancio dell'ente proponente.
3. Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.

Art. 4 **(Requisiti dei soggetti proponenti)**

1. L'Avviso "Sport e Periferie – anno 2022" è rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e i capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti (Fonte ISTAT – ultimo aggiornamento), che potranno presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà pubblica nel territorio del Comune proponente.

Art. 5 **(Contenuto delle proposte progettuali)**

1. Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9, ai seguenti interventi:
 - realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all'attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
 - adeguamento e completamento di impianti sportivi rivolti all'attività agonistica connessa ad eventi e competizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;
 - diffusione di attrezzature sportive.
2. Le proposte di intervento verranno registrate e verificate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse verranno, quindi, assegnate alle proposte che, pervenute entro i termini, avranno superato la fase istruttoria di ammissibilità e avranno raggiunto il "**valore soglia**" di cui al successivo art.10, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, e fatte salve eventuali ulteriori disponibilità.
3. Le proposte, purchè presentate dai soggetti indicati all'art.4, saranno ritenute ammissibili in presenza dei seguenti requisiti :
 - a) Livello minimo di progettazione ammissibile: "progetto di fattibilità tecnica ed economica", redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016, comprensivo di tutte le indagini, verifiche e documentazione previste dal citato articolo;
 - b) il Comune non deve aver già beneficiato di finanziamenti a valere sui Piani pluriennali, o sui Bandi 2018 e 2020 di "Sport e Periferie";
 - c) Contributo richiesto non superiore alle soglie individuate per popolazione residente, così come riportate nella tabella seguente :

Popolazione residente	Contributo Massimo Euro
< 5.000	400.000,00 €
$5.000 \leq x < 10.000$	500.000,00 €
$10.000 \leq x < 20.000$	700.000,00 €
$20.000 \leq x < 30.000$	800.000,00 €
$30.000 \leq x \leq 50.000$	1.000.000,00 €

- d) Cofinanziamento dell'Ente beneficiario pari almeno al 15% per cento del valore complessivo delle opere;
- e) Multidisciplinarietà sportiva dell'impianto (almeno due discipline sportive praticabili).

Art. 6

(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento)

1. La domanda di assegnazione del finanziamento deve essere inserita sulla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo <https://bando2022.sporteperiferie.it/>, aperta dalle ore **12,00 del giorno 15 giugno 2022**, compilando regolarmente tutti i campi previsti.

La procedura è interamente guidata e consta delle fasi seguenti, dettagliatamente descritte nel "Manuale Utente", anch'esso consultabile al sopraindicato indirizzo web:

- registrazione sulla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso (login e password);
- accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti preventivamente registrati;
- invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.

2. La registrazione sulla piattaforma e l'invio della domanda attraverso la piattaforma sarà consentito entro il termine ultimo delle ore **12,00 del giorno 14 ottobre 2022**; le domande inserite nel portale oltre tale scadenza, non saranno prese in considerazione e dovranno ritenersi escluse dalla procedura senza ulteriori comunicazioni. Il sistema non consente di caricare domande oltre la data e l'orario indicato.

Il corretto inserimento dei dati è a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente, restando esclusa qualsivoglia attribuzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri laddove dovessero riscontrarsi inesattezze o discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare l'esclusione dalla procedura. Parimenti resta esclusa la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri qualora per disguidi tecnici attribuibili al sistema adottato dal richiedente la domanda non dovesse essere correttamente trasmessa entro i termini sopraindicati.

3. La presentazione del progetto deve essere formulata tramite la modulistica presente sul portale e sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da soggetto provvisto di delega da parte del suddetto rappresentante.

Modalità di partecipazione

Seguendo le indicazioni riportate nel Manuale utente, disponibile alla Consultando all'indirizzo <https://bando2022.sporteperiferie.it>, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- Soggetto richiedente
- Dati relativi al legale rappresentante
- Contatto mail ordinaria e pec
- Contatto telefonico
- Comune

- Provincia
 - Città Metropolitana
 - Regione
 - Codice fiscale: indicare il codice fiscale dell'ente richiedente il contributo
 - Proprietà pubblica dell'impianto da dimostrare fornendo i dati del titolo di proprietà e allegando il certificato catastale
 - CUP attivo
 - Indirizzo impianto – Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva (Sport e Salute) se in possesso; in caso di impianto di nuova realizzazione, indicare il codice catastale del Comune e l'indirizzo dell'impianto che si andrà a realizzare;
 - Eventuale affidamento in gestione/concessione dell'impianto. In caso di gestione/concessione dell'impianto, indicare la durata della concessione e il soggetto concessionario;
 - Tipologia di intervento: in particolare dovrà essere indicato
 - a) se si tratta di realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
 - b) se si tratta di completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale;
 - c) se si tratta di intervento volto alla diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
 - Discipline sportive praticabili nell'impianto tra quelle riconosciute dal CONI e dal CIP (Deliberazione CONI n. 1691 del 07.07.2021);
 - Importo lavori: indicare l'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza, corrispondente al quadro A) del quadro economico dell'intervento;
 - somme a disposizione: indicare l'importo delle somme relative alla progettazione, all'IVA e agli ulteriori oneri che non rientrano nel quadro A) del quadro economico dell'intervento; l'importo si riferisce a quanto generalmente riportato nel quadro B) del quadro economico dell'intervento;
 - importo totale dell'intervento;
 - importo del contributo richiesto;
 - importo della quota di compartecipazione finanziaria a carico del soggetto proponente, non inferiore al 15% dell'investimento;
 - espressa specificazione che il richiedente non sia stato già assegnatario di finanziamenti a valere sul fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
 - espressa specificazione che l'intervento non riguardi impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o insista su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
 - espressa dichiarazione di impegno a garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - impegno ad inserire l'intervento negli atti di programmazione dell'Ente ai sensi dell'art.21 comma 3 del Codice dei Contratti e dell'art.9 del D.M. 16/01/2018 n.14
 - autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 e del decreto del Presidente del Consiglio del 25 maggio 2018, trattamento dei dati personali, ai fini dell'espletamento della procedura.
4. All'atto dell'inserimento della domanda, deve essere altresì allegata la seguente documentazione:
- a. relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell'impianto, che evidenzia anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una maggiore e certa fruibilità nell'arco dell'intera giornata, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili;
 - b. stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell'impianto oggetto dell'intervento e relativa sostenibilità. La predetta relazione dovrà contenere la descrizione puntuale degli

interventi e dei risultati attesi, l'indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati, dovrà essere corredato da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi;

- c. progetto di fattibilità tecnica ed economica (livello minimo di progettazione ammissibile) o altro livello di progettazione di cui si dispone, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comprensivo della dichiarazione di conformità degli elaborati al suddetto art. 23 e dei pareri preventivi necessari alla realizzazione dell'opera;
- d. verifica preventiva per il livello di progettazione definitivo o esecutivo (ove disponibile), ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- e. delibera di approvazione del progetto dell'intervento comprensiva dell'indicazione della compartecipazione del soggetto proponente; nella delibera deve essere, inoltre, indicata espressamente la partecipazione all'avviso "Sport e Periferie 2022";
- f. atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti, ove richiesti;
- g. atto di concessione e dichiarazione di assenso del concessionario all'esecuzione delle opere eventualmente finanziate, in caso di impianto in gestione/concessione.

Art. 7 **(Cause di Esclusione)**

1. Sono escluse le richieste:

- a) relative ad interventi già oggetto di finanziamento pubblico anche se con risorse diverse dal Fondo Sport e Periferie;
- b) presentate da enti che siano già stati assegnatari di finanziamenti a valere sul fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
- c) relative a impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
- d) che non siano cofinanziate in misura almeno pari al 15 per cento;
- e) non corredate dal livello minimo di progettazione richiesta ossia da un progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento;
- f) presentate da soggetti che non rientrano nelle categorie indicate all'articolo 4 del presente Avviso;
- g) relative ad un contributo di importo superiore agli importi massimi così come definiti nella tabella riportata all'art. 5, terzo comma, del presente Avviso;
- h) pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate all'art.6.

Art.8 **(Istruttoria e Valutazione)**

1. L'Arch. Massimiliano Filabozzi, in servizio presso il Dipartimento per lo sport è nominato Responsabile Unico del Procedimento
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica della singola proposta progettuale pervenuta con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla verifica di ammissibilità formale della domanda in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7 del presente Avviso e, sulla base della compiuta istruttoria, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla fase di valutazione tecnica, il RUP forma un elenco dei soggetti esclusi e un elenco dei soggetti ammessi a valutazione.
3. Agli esclusi per le motivazioni di cui al comma precedente, è data comunicazione mediante PEC delle cause di esclusione.

4. Il RUP potrà invitare i proponenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile.
5. Il RUP provvede, quindi, alla trasmissione dell'elenco delle richieste ammissibili alla Commissione di verifica.

Art.9 **(Commissione di verifica)**

1. Le proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili saranno valutate da un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport, contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso pubblico.
2. La Commissione potrà svolgere la propria attività anche secondo modalità telematiche. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi. Le funzioni di supporto alla Commissione sono svolte dal Dipartimento.
3. La Commissione dovrà procedere a valutare i singoli progetti, secondo l'ordine cronologico di trasmissione da parte del RUP, attribuendo loro un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui ai successivi articoli 10 e 11.
4. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art.10 **(Valutazione dei progetti)**

1. I progetti sono valutati, ed eventualmente ammessi al finanziamento, in base all'ordine cronologico di presentazione secondo la procedura a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. La Commissione valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 11. All'esito della valutazione, la Commissione redige un verbale di valutazione secondo le modalità stabilite dal presente avviso, con i punteggi assegnati e ne rende noto gli esiti al RUP, che provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale <https://www.sport.governo.it/> dell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con periodico aggiornamento dello stesso almeno ogni mese, secondo i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
3. Sono ammessi a finanziamento i progetti che avranno raggiunto il **valore soglia** con l'attribuzione di un punteggio pari o superiore a **55** punti su 100, così come declinato nell'articolo che segue.
4. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento provvederà alla riallocazione delle risorse al fine di procedere alla valutazione di ulteriori proposte progettuali nel rispetto dell'ordine di presentazione.
5. Il nominativo del soggetto proponente, la denominazione del progetto e l'importo ammesso a finanziamento sono pubblicati sul sito istituzionale <https://www.sport.governo.it/> ; detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
6. Qualora la commissione di verifica rilevasse una carenza documentale ne darà comunicazione al soggetto proponente, il quale una volta integrata la documentazione potrà ripresentare la candidatura con le medesime modalità. Resta inteso che per l'eventuale assegnazione del finanziamento sarà presa in considerazione solamente la data e l'ora di consegna della nuova candidatura debitamente corredata da tutta la documentazione richiesta. La possibilità di integrare la documentazione non potrà essere riconosciuta alle candidature pervenute negli ultimi 30 giorni dal termine di scadenza della procedura a sportello di cui all'art.6 comma 2 del presente avviso.

Art. 11 **(Attribuzione dei punteggi)**

1. La Commissione potrà assegnare a ciascun progetto proposto un punteggio massimo complessivo di **100 punti**, così ripartito:

a) multidisciplinarietà sportiva dell'impianto: si tiene conto del numero di attività sportive previste dalla delibera n. 1691 del 7.7.2021 del CONI e a quelle attività classificate ufficialmente dal CIP, svolte nell'impianto a seguito dell'intervento proposto, fino ad un massimo di **30 punti**;

b) livello di progettazione presentato: alle candidature corredate da un livello progettuale superiore al progetto di fattibilità tecnico economico richiesto quale requisito di accesso, verrà attribuito un punteggio determinato sul livello di progettazione presentato, anche tenendo conto delle soluzioni innovative proposte con particolare riferimento all'efficientamento energetico da fonti rinnovabili fino ad un massimo di **45 punti**;

c) indice di contribuzione da parte del proponente inteso quale incremento ulteriore delle risorse finanziarie apportate, rispetto alla quota obbligatoria del 15%, con riferimento al costo totale del progetto, fino ad un massimo di **15 punti**;

d) grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto al fine di garantire la più ampia e certa fruibilità della struttura nell'arco dell'intera giornata, promuovendo i valori delle pari opportunità, la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili: fino ad un massimo di **10 punti**.

2. In particolare i punteggi verranno così articolati:

Punteggio lettera a)

Il punteggio è assegnato, avuto riguardo al numero di discipline sportive che saranno svolte nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento, a seguito dell'intervento proposto, secondo il seguente schema:

- tre discipline sportive praticabili: 15 punti;
- quattro discipline sportive praticabili: 20 punti;
- cinque discipline sportive praticabili: 25 punti;
- superiore a cinque discipline praticabili: 30 punti

Punteggio lettera b)

Il punteggio è assegnato, unicamente in presenza di un livello di progettazione definitiva o esecutiva, secondo la tipologia dell'intervento di riqualificazione dell'impianto esistente ovvero di nuova realizzazione, attribuendo:

- in caso di disponibilità del progetto definitivo, fino ad un massimo di 15 punti;
- in caso di disponibilità di progetto esecutivo corredato dal verbale di verifica, approvazione in linea tecnica, validazione e dichiarazione di cantierabilità, fino ad un massimo di 20 punti;

Nell'ambito del presente criterio di valutazione verranno attribuiti i seguenti ulteriori punteggi:

- ai sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento e alla prestazione energetica dell'edificio indicando il salto di classe energetica a seguito dell'intervento – (5 punti per ogni classe di efficientamento conseguita) fino ad un massimo di 10 punti;
- all'approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili - fino a 5 punti;
- alla qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'areazione naturale, alla ventilazione meccanica controllata e al confort acustico - fino a 5 punti;
- alla scelta di soluzioni tecnologicamente avanzate – fino a 5 punti.

Punteggio lettera c)

Il punteggio è assegnato in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto superiore alla quota obbligatoria del 15%. Secondo la formula di seguito indicata:

A i = cofinanziamento dichiarato dal Proponente;

B i = costo del quadro economico dell'intervento (importo lavori + somme a disposizione);

Pi = punteggio assegnato al Proponente;

$$Pi = 100 * \left(\frac{Ai}{Bi} - 0,15 \right)$$

Punteggio lettera d)

Il punteggio di cui alla lettera d) è assegnato in funzione del grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto ivi compresi i profili manutentivi, dando priorità:

alla promozione dell'attività sportiva attraverso l'organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola (fino 3 punti);

ai diversamente abili (fino a 3 punti);

alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili (fino a 2 punti);

alla programmazione e alla realizzazione di attività ed eventi dedicati allo sport e all'attività ricreativa, fisica e motoria (fino a 2 punti).

Art. 12

(Eleggibilità delle spese)

1. Sono ammissibili le seguenti spese, purché coerenti con le finalità dell'intervento:

a) lavori;

b) incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) spese tecniche per incarichi esterni;

d) imprevisti;

e) pubblicità;

f) attrezzature sportive nei limiti del 10 % del contributo richiesto;

g) altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici

2. Non sono ammissibili:

a) eventuali costi di esproprio o di acquisto del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto;

b) sistemazione delle aree esterne se non strettamente connesse alla realizzazione o alla riqualificazione dell'area sportiva all'aperto;

c) servizi e/o lavori affidati dall'ente locale in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate o concluse prima della data di pubblicazione del presente avviso

e) costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della data di pubblicazione del presente avviso;

f) le spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di agevolare i comuni nella predisposizione di elaborati tecnici adeguati al livello progettuale presentato a corredo della candidatura e conformi alle previsioni dell'art. 23 del Codice dei contratti, verranno riconosciute le spese sostenute a far data dalla pubblicazione del presente avviso per i servizi di progettazione, purché comprovate da regolare documentazione amministrativa

e contabile. Tali spese verranno prioritariamente imputate alla quota di cofinanziamento a carico dell'ente richiedente.

Art. 13 **(Modalità di erogazione del finanziamento)**

1. Il finanziamento verrà erogato sulla base di apposita convenzione sottoscritta con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo sport e il legale rappresentante del soggetto richiedente, volta a disciplinare la realizzazione delle attività, i reciproci rapporti e responsabilità, nonché le modalità di erogazione del contributo che, in ogni caso, verrà corrisposto in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori e approvati dal RUP dell'ente beneficiario e in particolare nel rispetto dei seguenti termini:

- a) acconto del 20% a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, calcolato al netto del ribasso d'asta;
- b) erogazioni intermedie a fronte degli stati di avanzamento lavori (SAL) regolarmente approvati, previa dimostrazione dell'effettivo completo utilizzo degli importi erogati;
- c) saldo ad avvenuto collaudo o approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera nella misura del contributo concesso, rideterminato in applicazione del ribasso d'asta.

2. Non si potrà procedere ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori prima della stipula della convenzione ad eccezione di lavori urgenti certificati dal responsabile del procedimento.

3. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, le somme residue non utilizzate dovranno essere restituite, secondo le modalità stabilite nella convenzione. Non saranno autorizzati varianti in corso d'opera se non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente volesse procedere ad autorizzare la variante, il costo relativo sarà a suo totale carico e le somme del Fondo rientreranno nella riserva tecnica a disposizione del Dipartimento per lo sport per le finalità ivi previste.

4. Al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e le spese sostenute, il Dipartimento per lo sport si riserva di effettuare sopralluoghi ed acquisire dati e documentazione che i soggetti beneficiari saranno tenuti a fornire anche attraverso apposita piattaforma di monitoraggio.

Art. 14 **(Richieste di chiarimento)**

1. Per eventuali richieste di chiarimento gli enti possono far pervenire le proprie richieste mediante PEC al seguente indirizzo progettisport@pec.governo.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 luglio 2022. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito istituzionale <https://www.sport.governo.it/> a beneficio di tutti i soggetti partecipanti.

Art.15 **(Trattamento dei Dati Personali)**

1. Si informano i soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di valutazione e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali, comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

2. 1. Tutti i dati personali di cui il Dipartimento per lo Sport verrà in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno trattati secondo

le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 anche con l'ausilio di mezzi elettronici, garantendo l'assoluta riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.

Art. 16
(Accesso agli atti)

1. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

Art. 17
(Norme di rinvio)

1. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole ivi previste.
2. Le proposte progettuali non potranno essere in ogni caso ammesse al finanziamento laddove gli interventi previsti abbiano usufruito o usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Il Capo Dipartimento
Michele Sciscioli